scussione. In quell'occasione esporrò alla Camera le stesse osservazioni che io aveva sottoposte all'onorevole guardasigilli, autore della legge che è in vigore al di qua dell'Alpi, quando egli manifestò l'intenzione di pubblicarla in Savoia. Io gli ho detti i motivi per cui credeva che quella pubblicazione fosse inopportuna, oltrechè la credeva illegittima, e mi piace ora il sentire che l'attuale guardasigilli è d'accordo col guardasigilli di quel tempo nel riconoscere che è necessaria una nuova legge affinchè quella venga estesa alla Savoia.

Quanto poi all'opportunità di questa estensione mi riservo di ragionarvi sopra.

DE VIRY. Monsieur le garde des sceaux a accepté de le présenter par loi.

RATTAZZI, *ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno.* Io ho già detto che presenterò un progetto di legge. La Camera poi delibererà secondochè stimerà più opportuno.

PRESIDENTE. Si procede allo squittinio segreto sul complesso della legge.

Risultamento della votazione:

Presenti e votanti		116
Maggioranza assoluta		59
Voti favorevoli	96	
Voti contrari	20	

(La Camera approva.)

La seduta è levata alle ore 4 e 3|4.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Discussione del progetto di legge per la concessione d'uno sviatoio della ferrovia presso San Pier D'Arena;

2° Relazione di petizioni.

TORNATA DEL 24 MARZO 1854

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAVALIERE BON-COMPAGNI.

SOMMARIO. *Relazione intorno all'inchiesta ordinata dalla Camera sull'elezione seguita nel collegio elettorale di Ventimiglia — Osservazioni dei deputati Cavour Gustavo e Tola — Repliche del deputato Tecchio relatore — Proposta del deputato Zirio in opposizione alle conclusioni della Commissione — Osservazioni del deputato Lanza — Approvazione delle conclusioni — Relazione sul bilancio passivo della pubblica istruzione per l'anno* 1854 *— Votazione ed approvazione del progetto di legge per concessione d'uno sviatoio sulla strada ferrata a San Pier d'Arena — Relazione di petizioni — Opposizioni del ministro delle finanze alle conclusioni sulla petizione* 5215 *di Castagno-Papa chiedente una pensione — Parlano i deputati Valerio, Lanza e Crosa relatore — Si approva l'ordine del giorno — Seguito della relazione di petizioni.*

La seduta è aperta alle ore 1 1|2 pomeridiane.

CAVALLINI, *segretario,* legge il processo verbale della precedente tornata, il quale, posto ai voti, è dalla Camera approvato.

VERIFICAZIONE DI POTERI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca verificazione di poteri. Il deputato Tecchio ha facoltà di parlare.

TECCHIO, *relatore.* Signori, nella tornata del 23 dicembre 1853 io vi riferiva a nome dell' ufficio VI sulle operazioni elettorali del collegio di Ventimiglia, il quale elesse a suo deputato l'avvocato Giuseppe Biancheri di quella città.

Tutte le prescrizioni della legge apparivano in quella elezione regolarmente adempiute.

Se non che era stata prodotta alla Camera una protesta, sottoscritta da 17 elettori del comune di Pigna, uno dei comuni di quel collegio, la quale protesta designava l'elezione del signor Biancheri siccome l'effetto di voti a lui guadagnati mercè di scudi o di talleri che fossero stati dati od offerti a parecchi elettori.

Quindi l'ufficio VI col mezzo mio proponeva che la Camera, sospeso il giudicio sull'elezione, decretasse un'inchiesta nei seguenti termini: inchiesta giudiziaria sulle cose esposte nella protesta dei 17 elettori della sezione di Dolceacqua, e su quant'altro può essere alla medesima relativo, con espressa avvertenza che nell'inchiesta abbiano ad assumersi esatte informazioni e sugli agenti principali e sui mandanti, mandatari e complici delle denunciate offerte o distribuzioni di danaro, e altresì sui motori delle voci che diedero origine alla protesta. La Camera accoglieva la proposta dell'ufficio.

Per la inchiesta fu delegato un consigliere del magistrato d'Appello di Nizza.

Lunga e malagevole fu l'opera dell'inquirente. Centoventinove persone furono da lui assunte in esame; e queste sono a dividersi in tre classi, vale a dire:

1° I 17 elettori di Pigna che soscrissero la protesta;

2° Le varie persone che venivano mano mano indicate come oblatori, o datori, o accettanti di scudi, o d'altre comodità nei giorni dell'elezione;

3° Quegli altri individui che parevano potessero essere informati delle cose sulle quali versava l'inchiesta.

Qui avvertirò che il consigliere non istimò opportuno di vincolare alla religione del giuramento se non questi ultimi testimoni.

Egli non deferì il giuramento ai 17 soscrittori della protesta, forse perchè li riputò *denuncianti* nel senso dell'articolo 151 del Codice di procedura criminale.

Non deferì il giuramento nemmeno ai secondi, perchè (come egli scriveva) erano chiamati a deporre *del fatto proprio*.

La maggioranza dell'ufficio non crede che nè l'una nè l'altra delle accennate ragioni valessero a dispensare le persone assunte in esame dalla prestazione di quel giuramento che secondo le nostre leggi è guarentigia della sincerità dei testimoni.

I fatti allegati nella protesta, che certamente sarebbero riprovevoli al cospetto della pubblica e della privata morale, non hanno titolo di *reato* nel nostro Codice il quale (colpa i tempi del Governo assoluto che lo videro nascere) ha ommesso l'articolo 113 del Codice penale di Francia. Laonde nè i soscrittori della protesta sono propriamente *denunciatori* di un *reato* (Codice francese articolo 151, 86 e 87 del Codice di procedura criminale), nè responsabili di un *reato* coloro che avessero preso parte nei fatti dalla protesta accennati. E gli uni e gli altri potevano avere carattere di testimoni; e se come tali fossero stati richiesti di giuramento, le loro deposizioni avrebbero per avventura miglior aspetto d'imparzialità.

Ciò premesso, eccoci al tema della presente relazione:

Gli elettori del collegio di Ventimiglia erano divisi in due partiti: parteggiavano gli uni pel cavaliere Ricotti, già deputato di quel collegio; gli altri fin dal principio dichiaravano di voler essere rappresentati da un candidato che fosse nativo di quei paesi.

Stavano massimamente pel cavaliere Ricotti gli elettori di quei comuni che fecero parte del regno, eziandio prima che al regno si unisse il ducato di Genova. E questi gridavano che *chi vuol la strada da quelle valli a verso il Piemonte* deve eleggere il Ricotti. Un sacerdote correva di municipio in municipio, di casa in casa, fingendosi ambasciatore del Governo per tale candidatura. Un altro sacerdote la propugnava dal pergamo.

Le sollecitudini di quel primo sacerdote erano sì smaccate, che l'intendente generale scrisse un dispaccio per avvertire, come colui non fosse punto autorizzato a spendere il nome di alcun ministro per perorare l'elezione del cavaliere Ricotti, la quale del resto sarebbe stata ben accetta al Governo.

Intanto quei dell'altro partito misero innanzi il nome dell'avvocato Giuseppe Biancheri, che (a quanto emerge) non aveva aspirato egli stesso all'ufficio della deputazione, ma era stato con molte istanze dagli amici suoi indotto a promettere che non lo avrebbe rifiutato se mai il collegio glielo volesse assegnare.

O fosse per zelo spontaneo, o fosse eziandio (come taluni dicono) per combattere con armi eguali i partigiani dell'altra candidatura, certo è che non pochi elettori furono sollecitati a recarsi nella sede del collegio, e massime nella sezione di Dolceacqua, per dare il loro voto al Biancheri. E poichè taluni si mostravano o inerti, o dolenti dei disagi e della spesa che loro cagionerebbe l'andata per quelle valli, a qualcuno fu offerto siccome compenso delle spese un tallero od uno scudo, e per parecchi fu imbandita la mensa nei giorni delle elezioni.

Ci corre strettissimo debito di dichiarare alla Camera, che qualunque siano state le offerte e i banchetti, e qualunque le raccomandazioni onde furono accompagnati, il processo non contiene nè la prova, nè il benchè menomo indizio che l'avvocato Giuseppe Biancheri vi abbia messo la mano od il consiglio; ed anzi apparisce che nel tempo della lotta elettorale ei non soggiornasse nel suo paese.

Proclamata la nomina del Biancheri, fu grande il tripudio del partito vincitore; e quinci medesimo più grande il dispetto de' suoi contrari.

Fra tante ostilità de' partiti non è maraviglia che l'uno all'altro si ricambiasse le accuse. E come i vinti andavano affermando che gli elettori del Biancheri erano *venduti ai talleri*, così i vincitori rispondevano, che i *talleri* erano venuti da Torino per comprare i suffragi al candidato ministeriale.

Piacesse a Dio che le parti politiche avessero fatto prova della loro concitazione solamente ne' trivii o nei crocchi: ma pur troppo chi guarda alle pagine della inchiesta si persuade che quelle parti continuarono la loro giostra dinanzi al magistrato, che pazientemente studiava di giungere alla scoperta del vero.

Le contraddizioni che ad ogni piè sospinto si incontrarono fra i testimoni, o sia per la confusione che generano, o perchè l'animo del lettore se ne sdegni e se ne conturbi, non lasciano (dobbiamo dirlo apertamente) luogo a conchiudere con vera cognizione di causa se vi abbiano in questa elezione o non vi abbiano suffragi *corrotti*.

Noi non ci potremmo affidare a quella che appellasi *voce pubblica*; non già solamente perchè il classico Voet ci ammaestri che essa *neque veri et ficti est nuncia*: non già solamente perchè l'Ariosto ci canta:

> Tosto che buona o ria che la fama esce
> Suon di una bocca in infinito cresce;

ma perchè la voce pubblica nella presente bisogna ha due trombe. L'una ti suona che *per voce pubblica* l'elezione del Biancheri è comprata; l'altra ti risponde che *per voce pubblica* l'elezione del Biancheri è la più libera e la più spontanea che mai.

Ora dunque, lasciata in disparte codesta voce, noi non potremmo conformare il giudizio nostro se non a ragguaglio dei fatti speciali che fossero stati nella inchiesta provati; e la prova di fatti speciali onninamente ci manca.

Le più volte al testimonio che afferma succede l'altro che nega. E se pur qualche volta due o più testimoni sono d'accordo sul *fatto materiale*, essi medesimi discordano sulla *causa del fatto*; sulla *causa*, che dagli uni si qualifica come un vile mercato, e dagli altri si dichiara o come un prestito innocentissimo, o come un rimborso di spese.

Signori! l'ufficio VI ha udito con singolare sopportazione la lettura della relazione, la quale (a voler essere fedele) fu poco meno che la lettura di tutto quanto il processo: e udita la relazione, è venuto a grande maggioranza di voti nella sentenza, che, certo essendo da un lato che il signor Giuseppe Biancheri rimase estraneo ai brogli di chi proponeva e favoreggiava la sua elezione, e per altra parte non essendo provato che quei brogli siano riusciti a *corrompere* o molti o pochi suffragi, la relazione fatta dal collegio di Ventimiglia non possa non essere convalidata.

Ma l'ufficio, e men che ogni altro il relatore, non intende di assumere la responsabilità di codesta sentenza, sulla quale

ciascuno deve portare il suo voto secondo quell'intimo convincimento che s'informa dalla lettura degli atti; e però innanzitutto propone che il processo venga depositato nella segreteria, fatta facoltà a tutti voi di prenderne cognizione entro il termine che la Camera designerà. Spirato il termine, torneremo a richiedere la vostra decisione; e voi la darete con quella imparzialità della quale le Assemblee politiche si onorano sempre, quando fungono il Ministero di giudici.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Cavour G.

CAVOUR GUSTAVO. Facendo io parte dell' ufficio VI, ho votato colla gran maggioranza del medesimo per le ora esposte conclusioni, e le sosterrò all'uopo anche in questa Camera. Però vi è nella relazione una proposizione contro di cui con tutte le mie forze ho protestato in seno all'ufficio, e contro di cui ora pure protesto, acciocchè l'autorità che va unita ad una relazione così elaborata non crei un precedente che io stimo pericoloso.

L'opinione che io combatto è quella che l'onorevole relatore espresse in queste parole: « La maggioranza dell'ufficio non crede che le ragioni addotte dal consigliere inquirente valessero a dispensare dal giuramento quegli informanti a cui carico potevano esistere alcuni sospetti di corruzione elettorale. »

Io all'opposto ritengo che il distinto consigliere d'Appello il quale ha condotta questa lunga e penosa inchiesta, che occupa non meno di 600 facciate di scritto, non poteva nè doveva fare altrimenti di quanto abbia fatto. Imperciocchè io credo che sia sconveniente, immorale, irrazionale di porre un uomo qualunque nel bivio di essere spergiuro, o di infamare se stesso. Io credo che quando contro un elettore, od anche contro un semplice cittadino, viene addotto un fatto di corruzione elettorale od un fatto grave, come in questa occasione, in cui fu detto che nel luogo di Pigna od in altri villaggi correvano i talleri, non dovevano questi uomini posti in sospetto essere stretti in questo bivio, o di essere spergiuri, o di deturpare il proprio decoro.

Nell'ufficio l'onorevole relatore, che è un distinto criminalista, mi oppose che qui non si trattava di reato previsto dal Codice penale; che il Codice penale dice che, quando si tratta di un reato specifico, non si deve deferire il giuramento ad una persona sospetta sul fatto proprio; ma qui, non trattandosi di reato specifico, non essendovi una pena inflitta dalla legge, non era il caso di prescindere dall'imporre il giuramento.

Io dico che questo raziocinio non mi pare concludente, perchè è vero che il reato non è definito dalle nostre leggi (al che si dovrà provvedere, e desidero che sia al più presto provveduto a che il reato di corruzione elettorale figuri fra i delitti comuni), ma pertanto, non essendovi alcuna procedura prescritta per fatti non classificati tra i delitti previsti dal Codice, il giudice deve regolarsi secondo i dettami dell'onesto ed i principii generali del diritto.

Ora io dico che se, per esempio, vi è un fatto di aver ricevuto un tallero per votare per l'uno o per l'altro candidato, ancorchè questo fatto non sia punibile dalle leggi, è sempre un fatto disonorante. Ora una persona che parli di se stesso in questo caso, sebbene non attiri la sanzione della legge penale sul suo capo, avrà sempre la riprovazione dei suoi concittadini e gli rimarrà una macchia sul proprio nome. Per conseguenza mi pare molto da lodare il consigliere d'appello di Nizza per avere seguito questa via. Quindi per mia parte credo dover protestare contro questa opinione che fu messa in campo dall'onorevole relatore, e divisa dalla maggioranza dell'ufficio.

TECCHIO, *relatore*. Altro è che si voglia ragionare con principii più o meno filosofici del diritto, altro è che si voglia e si debba operare secondo il diritto scritto.

Il diritto scritto è questo, che il giuramento deve essere deferito a tutti i testimoni; che dal giuramento non siano eccettuati se non che o i denuncianti di un reato, o coloro i quali fossero sospetti di un reato, e come tali potessero venire inquisiti.

Il consigliere che fu incaricato della inchiesta non esentò i testimoni dal giuramento (siccome avrebbe additato l'onorevole deputato di Cavour) perchè fossero stati articolati contro di loro atti o fatti di corruzione; li ha dispensati solamente *perchè*, così egli scrisse, *trattasi del fatto proprio*.

Ora la maggioranza dell'ufficio ha appunto creduto che questa dispensa non fosse conforme alla legge; e che ad ogni modo questa dispensa abbia posto anch'essa un ostacolo al conoscimento della verità, giacchè, secondo il nostro sistema di procedura, non si può credere il testimonio se non quando egli *giura*, e quindi ciò che egli abbia detto senza giuramento non merita fede innanzi alla Camera, la quale è chiamata a decidere sopra una inchiesta *giudiziaria*, sopra una inchiesta che deve esser stata fatta giusta le norme del Codice di procedura.

PRESIDENTE. Il deputato Tola ha facoltà di parlare.

TOLA. Le mie parole saranno poche, perchè le osservazioni che io voleva fare le ha già esposte, in parte, ed in anticipazione, il deputato Gustavo Cavour.

Nella relazione dicevasi non avere il consigliere informante deferito il giuramento ai testi compresi nella prima categoria, i quali erano i denuncianti, perchè ha creduto non doverlo fare, in senso (se non mi falla la memoria) dell'articolo 151 del Codice di procedura criminale.

Certamente che nel senso del Codice di procedura criminale i suddetti testi non sono denuncianti nell'assoluto rigore del diritto; ma il sono in fatto, perchè realmente essi soli denunziarono la supposta corruzione. Si soggiunge nella stessa relazione: il reato di cui si trattava non è contemplato dal Codice penale. Io dico che non si è contemplato nè poteva esserlo, perchè la pubblicazione del Codice penale ha preceduto la promulgazione dello Statuto. Ma il consigliere informante doveva aver presenti i principii generali del diritto. Ora in fatto di denuncianti quali sono i principii del diritto? Qual è la ragione per cui i primi non sono ammessi al giuramento? Perchè sono interessati nel fatto. Ed io domando: gli elettori protestanti, che hanno veduto deluso il loro voto perchè volevano un altro deputato, e che perciò denunziarono alla Camera il fatto della corruzione, erano o no interessati? Lo erano certamente. Il consigliere istruttore pertanto, non avendovi una legge speciale che riguardasse questi reati, se così posso dire, politici, perchè riflettono un'elezione politica, si è regolato secondo i principii generali del diritto, ed avendo veduto che i suddetti individui erano denunzianti interessati, giustamente non deferì loro il giuramento.

Veniamo poi ai testi della seconda categoria. Io non ripeterò all'onorevole Tecchio il troppo vieto canone di giurisprudenza criminale, secondo il quale *nemo turpitudinem propriam confiteri tenetur*. Alcuni dei testi erano obblatori del prezzo della corruzione, altri ricevitori del medesimo. Ora, come poteva il consigliere istruttore deferire il giuramento a costoro, e metterli, come lo ha già detto l'onorevole Cavour, nel bivio di confessare la propria vergogna o di spergiurare?

Si dice che la verità non si poteva sapere.

È per ciò appunto che il consigliere informante l'ha ricercata da coloro che non erano denuncianti, da coloro che non aveano alcun interesse, da coloro che non erano compartecipi nè della corruzione attiva nè della corruzione passiva, da coloro che erano informati del fatto, che non erano nè corruttori nè corrotti. Quindi io credo che non essendovi un Codice di procedura speciale per questi reati di nuova specie o, dirò meglio, *sui generis*, i quali saranno compresi in una riforma del Codice penale, il consigliere informante, alla di cui solerzia e dottrina debbo fare i meritati elogi, ha operato saggiamente, regolandosi co'principii generali del diritto sanzionati dal Codice di procedura criminale.

TECCHIO, *relatore*. La maggioranza dell'ufficio non ha inteso di muovere censure al consigliere relatore. Questi si è regolato secondo l'ispirazione della propria coscienza; ma la maggioranza dell'ufficio ha creduto che ei si dovesse regolare secondo il prescritto del Codice di procedura, e quindi dovesse deferire il giuramento e ai soscrittori della protesta e agli altri che furono assunti ad esame; agli uni perchè non aveano denunciato un reato, agli altri perchè non erano sospettati di un reato; agli uni e agli altri, perchè la legge, qual è, non presume si possa dal labbro dei testimoni scoprire il vero salvochè obbligandoli alla religione del giuramento.

ZIRIO. La provincia di San Remo, di cui fa parte il collegio di Ventimiglia, trovasi da oltre tre mesi priva di uno de' suoi deputati. Siamo alla vigilia di vedere discussi e votati i bilanci ne' quali la nostra provincia, come tutte le altre della Liguria, hanno i loro più vitali interessi. Mi pare inoltre che la relazione fattaci testè dall' onorevole relatore sia abbastanza chiara perchè la Camera possa prendere una deliberazione sulla questione che testè s'agitava.

Però pregherei la Camera stessa di emettere il suo voto senza lasciare in sospeso la presente pratica o mandarla a termine indefinito, perchè, se ciascuno di noi ha da leggere quell'enorme volume di carte, non saprei quando verrà il giorno che si possa dare un avviso con piena cognizione di tutte e singole le circostanze che possono risultare dall'inchiesta.

La Commissione ha con chiarezza rilevato, ed il signor relatore ha con precisione esposto le cose più essenziali che possono giovare a formarsi un giusto criterio, onde un più minuto esame mi sembra per lo meno superfluo.

Io non entrerò nel merito della controversia; darò il mio voto secondo la mia coscienza e d'appresso il tenore della relazione che ho ascoltato con religiosa attenzione; ma insisto, per la ragione da me accennata, nel pregare la Camera a voler decidere senza ulteriore ritardo relativamente a quest'elezione.

LANZA. Domando la parola.

Si tratta, o signori, di decidere intorno ad un'inchiesta che fu intrapresa in seguito d'una protesta nella quale si accusava d'essersi usati maneggi ed atti di corruzione per far prevalere un candidato piuttosto che un altro.

L'inchiesta, come già disse l'onorevole relatore, risultò molto lunga per la gran raccolta di fatti e i numerosi interrogatorii che si fecero in proposito. L'ufficio stesso, dopo essersi occupato in tre sedute di questa inchiesta, ha dopo maturo esame presa una deliberazione, ma nello stesso tempo ha riconosciuto che era assai difficile di portare un giudizio sulla elezione, senzachè si prendesse dalla Camera cognizione dell'inchiesta medesima, e se non dell'inchiesta letterale tal quale venne fatta dal magistrato, almeno del sunto che molto accuratamente fu praticato dall'onorevole relatore.

Nella questione attuale si tratta di portare un giudizio sopra fatti probabili e non certi: su questi fatti non si può sicuramente intraprendere una discussione, bisogna prima considerarli, esaminarli attentamente, e quindi giudicare secondo l'impressione che essi producono sull'animo nostro. Se ora si volesse dalla Camera decidere sulle conclusioni della relazione, senzachè prima si prendesse dai deputati nozione dei fatti contenuti nell'inchiesta, io credo che la Camera non farebbe altro che dare un voto di fiducia all'ufficio ed al suo relatore, ma non giudicherebbe con piena cognizione di causa.

Se l'ufficio fosse stato unanime in queste conclusioni, io comprenderei ancora il voto di fiducia che qui si vorrebbe dare, ma nell'ufficio medesimo ci fu una minoranza, piccola, se si vuole, la quale ha creduto, dopo di aver preso cognizione di questi fatti, che questa elezione non dovesse essere approvata, cioè che risultasse sufficientemente dall' inchiesta che si praticarono atti di corruzione sopra di una scala sufficientemente estesa da poter aver alterato il risultato dell'elezione medesima. In questo stato di cose io credo che la decisione più conveniente e razionale sia quella appunto di attenersi alle deliberazioni dell'ufficio, cioè di sospendere l'approvazione delle sue conclusioni, e dar campo ai deputati che vogliono informarsi di questa stessa inchiesta di prenderne cognizione, e dopo di deliberare. Io stimo che la deliberazione della Camera, almeno dall'idea che me ne sono fatta, potrà aver luogo senza lunga discussione, e fors'anche senza discussione, perchè si tratta di fatti che interessano molte persone, i quali non sarebbe certo conveniente di portare in pubblico, e perchè si tratta di dare un giudizio da giurati sopra fatti che non sono certi ma solo probabili. Quindi io appoggio le conclusioni dell'ufficio come furono dal relatore esposte, cioè la sospensione della deliberazione.

ZIRIO. Le osservazioni che ho fatte erano solo nell'interesse della nostra provincia; del resto io non mi oppongo a che ciascheduno dei membri della Camera prenda, se lo stima, cognizione dell'inchiesta per votare poi con più estesa cognizione di causa.

Una cosa sola io vorrei almeno ottenere, e spero che la Camera non vorrà opporvisi; io chiedo che si faccia in modo che la questione non resti a lungo sospesa, e che si fissi perciò un termine breve per la sua decisione.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti la proposta della Commissione, tendente a che sia sospesa la deliberazione su questa elezione, e che gli atti siano deposti nella segreteria per un termine da fissarsi dalla Camera.

(È approvata.)

ZIRIO. Io propongo che si fissi un termine di otto giorni.

VALERIO. Mi pare che, fissando la deliberazione su questa elezione a lunedì, ci rimanga tutto il tempo necessario per procedere al richiesto esame. Molti deputati avranno fede nell'operato dell'ufficio, e quelli che vorranno prendere più particolare cognizione del fatto, in tre giorni, specialmente essendovene uno in cui la Camera non siede, avranno campo a consultare le carte; e così il collegio di Ventimiglia potrà avere più presto in questa Camera il suo rappresentante.

ZIRIO. Io aderisco a che si fissi questa discussione a lunedì.

CAVOUR GUSTAVO. Debbo osservare alla Camera che il processo consta di 600 pagine, e che la relazione dall'onorevole deputato Tecchio fatta all'ufficio ha durato circa cinque ore: cosicchè mi pare che il tempo di otto giorni non sia di troppo.

LANZA. Pare anche a me che la dilazione di tre giorni

sarebbe troppo breve, stante l'importanza e l'estensione stessa del processo; divido anch'io il timore che in tale spazio di tempo pochissimi deputati avrebbero agio di prenderne cognizione; ma io non vorrei poi nemmeno sgomentare talmente i deputati da allontanarli dal procedere a questo esame per il tempo lungo che potrebbero supporre che bisognerebbe consacrarvi.

Rammento perciò alla Camera quanto ho già detto, esser vero che l'inchiesta originale è lunghissima, che consta di 600 e più pagine, ma essere altresì verissimo che esiste un sunto fatto dal signor relatore, il quale, benchè esteso (avendo egli dovuto parlare di tutti i fatti contemplati nell'inchiesta), è però assai meno lungo di quello fatto dal magistrato.

I deputati, prendendo cognizione di questo sunto, possono formarsi un criterio, bastantemente esatto dell'inchiesta medesima, e quindi recare un giudizio.

E però conchiudo che tre giorni non sono sufficienti, e mi pare che, lasciandone otto, non sia una dilazione troppo lunga, in proporzione dell'importanza della questione.

TECCHIO, *relatore*. Dichiaro che, se la Camera il vuole, lascerò unita al processo la lunghissima relazione che ho letto all'ufficio; ma debbo avvertire che il carattere della relazione è nella massima parte inintelligibile.

Pur troppo io scrivo in modo che il giorno dopo non so più leggere io stesso quello che ho scritto.

La relazione in parte l'ho dettata: ma quanto alla parte che ho scritta colla mia mano, stimerei molto bravo chi dei miei colleghi giungesse a decifrarla. (*Si ride*)

LANZA. Questa è una ragione di più perchè sia concesso un tempo più lungo.

PRESIDENTE. Metterò prima ai voti il termine di otto giorni per l'esame di questi documenti.

(La Camera approva.)

RELAZIONE SUL BILANCIO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA PEL 1854.

DEMARIA, *relatore*. Ho l'onore di deporre sul banco della Presidenza la relazione della Commissione sul bilancio della pubblica istruzione per l'anno 1854. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 114.)

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER UNO SVIATOIO A SAN PIER D'ARENA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge per la concessione di uno sviatoio sulla strada ferrata a San Pier d'Arena. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1124.)

(I seguenti due articoli sono approvati senza discussione.)

« Art. 1. È approvata la convenzione seguita il 17 febbraio 1854 tra le finanze dello Stato ed i marchesi Nicolò, Santo, Luigi e Michele fratelli Cambiaso, in ordine allo stabilimento d'uno sviatoio sul binario di congiunzione della stazione della ferrovia a San Pier d'Arena coi magazzini degli stessi fratelli Cambiaso.

« Art. 2. Tale convenzione avrà il pieno e l'intiero suo effetto, previa la regolare sua riduzione in pubblico istrumento. »

(Si passa allo squittinio segreto.)

Risultamento della votazione:

Presenti e votanti	120
Maggioranza	61
Voti favorevoli	110
Voti contrari	10

(La Camera approva.)

RELAZIONE DI PETIZIONI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta relazione di petizioni.

CROSA, *relatore*. Petizione 5326. Raffaele Luzzati ripresenta con questa petizione pressochè le stesse ragioni di gravame di cui egli già ebbe ad occupare la Camera allora quando si riferì dall'onorevole deputato D'Arcais, 17 febbraio, quella portante il numero 5202.

In questa nuovamente dice come egli, quale israelita, sia stato indebitamente tassato nelle quote di riparto delle contribuzioni speciali a questa corporazione, ed in suo appoggio produce una copia di sentenza del magistrato della Camera dei conti nella causa che esso dice identica tra il signor Israel Levi e la Commissione israelitica; dice quali sarebbero i gravami che a lui toccherebbero quando si volesse costringere alle pratiche giuridiche; infine espone alcune osservazioni in proposito del progetto di legge che sta in corso sulla organizzazione delle università israelitiche.

La Commissione vostra, in ordine alla presente, deve disgiungere affatto le proposte che già aveva ampiamente svolte l'onorevole D'Arcais e considerare come non sia di competenza del Parlamento prendere ingerenza nelle contestazioni private, epperciò per questo vi proporrebbe l'ordine del giorno; e per la parte che concerne le migliorie tendenti a coordinare le corporazioni israelitiche, potendo recare lumi alla Commissione che è incaricata dello studio di quel progetto di legge, ve ne propone il rinvio alla suddetta onde ne faccia quel caso che crederà.

(La Camera approva.)

Petizione 5228. Con verbale 28 agosto 1853, il Consiglio delegato del comune di [illegible]iva, mandamento di Cumiana, deliberò di ricorrere al r[illegible] Governo per ottenere qualche sussidio sui fondi provinciali oppure il condono del tributo prediale, attesa la distruzione del ricolto delle uve per forza della *crittogama* e per la siccità che desolò quelle terre; dice inoltre che nell'anno precedente fu dalla grandine assai danneggiato quel paese.

A questo verbale 21 cittadini si sottoscrissero, ricorrendo alla Camera onde ottenere il propostosi fine.

La Commissione, considerando come non si appartenga al corpo legislativo immischiarsi nella distribuzione dei sussidi o riduzione di tributi, per i quali le vigenti leggi determinano apposito metodo di procedimento, come per l'immediato accertamento del sofferto danno, per mezzo di regolare perizia (articolo 159 dell'istruzione 1° aprile 1838, relativo al regio editto 14 dicembre 1818); e non constando che i petenti abbiano esauriti gl'incumbenti dalla legge prescritti, vi propone l'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

Colle petizioni numero 5331, 5338 e 5345, i comuni di San Giorgio Canavese, San Giusto, Cucceglio di Crovala, e di Verolengo, per mezzo dei rispettivi Consigli delegati, espongono in vario modo le ragioni per le quali essi si credono gravati

sì dal canone gabellario, come altresì dalla quota di riparto. La Commissione vostra, memore di quanto la Camera avrebbe deliberato nel merito delle molte petizioni analoghe riferite nell'epoca della discussione del progetto di legge per la riduzione del canone gabellario che ora sta in pendenza nell'altro ramo del Parlamento, vi propone il rinvio al Ministero dell'interno, onde le trasmetta ai rispettivi signori intendenti, i quali sarebbero incaricati dall'articolo 2 del progetto di legge ad operarne il riparto, e col fine che di esse si faccia quel giusto caso che, a termini di ragione e giustizia, si crederà.

(La Camera approva.)

(Castagno-Papa, ottuagenario. — Domanda di pensione.)

CROSA, *relatore*. Petizione 5215. Domenico Castagno-Papa da Coassolo, ottuagenario, narra con questa petizione come, essendo morto l'unico suo figlio nella guerra del 1848, esso, a senso della legge 27 giugno 1850, abbia ricorso al Ministero della guerra per ottenere una pensione;

Che, malgrado gli avvisi favorevoli della Commissione e del Consiglio di Stato, il Ministero delle finanze abbia diniegato l'implorata provvidenza.

La vostra Commissione, trattandosi di provvedere al soccorso di chi soffrì cotanto per la nazionale indipendenza, e che, appoggiato a legge, reclamava dal Governo un diritto di cui questo solo n'era giudice, ebbe a rintracciare quali potevano essere stati i motivi per i quali il Ministero diniegava quanto si chiedeva dal Castagno-Papa.

Riconobbe infatti dalle assunte informazioni che il Ministero della guerra promosse sulla domanda di cui è il caso un regio decreto del 24 ottobre 1852 col quale il Castagno era ammesso a far valere i suoi diritti alla pensione.

Non così opinò il Ministero delle regie finanze, cioè non credette che a questo fosse applicabile l'articolo 32 della precitata legge, ove si fa espressa menzione dei genitori, invocando invece l'articolo 43 nel quale questi sono taciuti.

La Commissione, considerando quanto sia il debito della nazione nel promuovere il tenue compenso che spettar può a a chi ha perduto qualche parente per causa sì santa, senza entrare nel merito se rettamente abbia il Ministero delle finanze interpretato la legge del 1850; ritenuto il già operato dal Ministero della guerra, vi propone per organo mio il rinvio della presente al signor ministro di finanze.

CAVOUR, *presidente del Consiglio e ministro delle finanze*. Domando la parola e prego la Camera di voler prestare qualche attenzione alla presente questione.

Non essendo io stato prevenuto che sarebbe venuta in campo questa questione, non sarò forse in grado di citare gli articoli della legge che ad essa si riferiscono. Il fatto poco presso è questo.

Il Ministero della guerra ha creduto di poter fare emanare un regio decreto in grazia del quale il padre d'un soldato morto alla guerra è ammesso a far valere i suoi titoli alla pensione.

L'individuo in questione presentò i suoi titoli alla Commissione instituita presso il Ministero delle finanze, la quale conchiuse in favore del petente. Ma il ministro stesso ha creduto e crede essere in dovere di rivedere i giudizi della Commissione, perchè il ministro, come risponsabile e firmante il decreto che concede la pensione, assume da solo la responsabilità, la Commissione non essendo che consultiva. Colgo quest'occasione per far presente alla Camera che ogni qualvolta si viene a discutere sui bilanci, si fanno rimproveri al ministro di essere troppo largo nel concedere pensioni.

Ora qui io dichiaro che mi accade assai sovente di dover riformare gli avvisi dati dalla Commissione delle pensioni, perchè da me riputati troppo larghi. Se poi quelli che sono stati respinti dal ministro delle finanze si rivolgono alla Camera e trovano ancora un appoggio nella medesima, evidentemente il ministro delle finanze sarà assolutamente disautorato e non potrà più mettere argine alle infinite domande di queste pensioni. Il caso attuale è certamente molto compassionevole. Vi erano due articoli della legge sulle pensioni militari che parevano suscettibili di diversa interpretazione: il Ministero, non lo nego, ha dato ai medesimi l'interpretazione la più rigorosa. Non ho sotto gli occhi la *pratica* per poter esporre alla Camera le ragioni che mi hanno indotto a negare la pensione, quantunque vi fosse già stato il voto favorevole della Commissione delle finanze, ma sono sicuramente ragioni assai gravi.

Se la Commissione propone solo il rinvio onde il ministro riprenda l'esame di questa pratica, io non ho difficoltà, ed in una prossima tornata esporrò le ragioni particolari che mi mossero a quelle deliberazioni.

Però debbo di nuovo notare alla Camera quanto sia doloroso pel ministro di essere criticato amaramente nella discussione del bilancio per la soverchia facilità di concedere pensioni, nello stesso punto che egli compie al penoso ufficio di contrastare alle domande di vecchi impiegati, di vedove ed orfani, e che si trova talvolta condannato a vedersi quasi accusato di crudeltà per la rigorosa applicazione della legge.

Veramente spesse volte io mi trovo in una dolorosa alternativa.

CROSA, *relatore*. Onde dare alcuni schiarimenti su quanto l'onorevole ministro delle finanze testè diceva riguardo ai motivi che avrebbero indotto la Commissione a proporre puramente e semplicemente il rinvio di questa petizione al medesimo, acciocchè si provvedesse, sottopongo alla Camera gli articoli 32 e 43. L'articolo 32 dice: « Se un militare, figlio ed unico sostegno di un cieco, di un quinquagenario e di padre o madre vedovi, venisse a morte per le cagioni indicate nell'articolo 27 della presente legge, i genitori avranno ragione alla pensione stessa che è assegnata alla vedova, semprechè il militare non abbia lasciato vedova o figli. »

All'articolo 43 poi della stessa legge si dice: « I militari giubilati per ferite od infermità contratte per servizio nelle campagne dell'ultima guerra, e le vedove ed i figli dei militari che fossero morti nella guerra medesima, ecc. »

La Camera vedrà come nella locuzione dell'articolo 32, posta in confronto con quella dell'articolo 43, vi sia una differenza.

Nell'articolo 32, che probabilmente è quello che ha servito di base al giudizio della Commissione per le pensioni, è detto *i genitori*; invece all'articolo 43 non si parla più dei genitori, ma solo di *vedove*.

Questa forse è la cagione della varia interpretazione della legge stessa, tanto per parte della Commissione, la quale ha creduto che il Castagno-Papa avesse diritto alla pensione, quanto del Ministero delle finanze, il quale, giudicando dietro il disposto dell'articolo 43, avrebbe negato questo favore.

CAVOUR, *presidente del Consiglio e ministro delle finanze*. Quanto disse or ora il signor relatore mi fa ricordare perfettamente di quella questione.

L'articolo 32 stabilisce che le vedove, gli orfani ed i padri dei soldati morti sotto le armi hanno diritto alla pensione.

Evidentemente, se quest'articolo fosse solo, nè vedova nè orfano, nè genitore di soldato morto nell'ultima guerra avrebbe avuto diritto alla pensione, perchè le leggi non hanno effetto retroattivo; essi sarebbero stati retti dalla legislazione antica. L'articolo 43 poi contiene una disposizione transitoria di un effetto retroattivo a favore delle vedove e dei figli, ma non parla dei genitori. Io non so se la legge in questo caso abbia fatto bene o male; ma è però incontestabile che ha dato un effetto retroattivo per gli uni e non per gli altri. Ciò essendo, a me non rimane che eseguirla così come sta. Questo ragionamento mi pare talmente incontrovertibile, che non ci si possa rispondere. Vi sono, è vero, delle ragioni di umanità che militano potentemente a favore del petente, e, se si trattasse del mio, avrei potuto largheggiare; ma, trattandosi del danaro pubblico, io credo, come ministro delle finanze, di dover eseguire e far eseguire rigorosamente le leggi.

Talora nelle applicazioni si trovano delle determinazioni severe; ma, se noi ammettiamo che una legge, che è già abbastanza larga, si possa ancora estendere, non vi sarà più limite al flusso delle pensioni che minacciano di sovvertire le nostre povere finanze.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Valerio.

VALERIO. L'onorevole signor ministro ha detto che la Camera muove spesso lagnanze perchè il Ministero sia troppo facile a concedere pensioni, mentre essa poi non nega il suo appoggio, quando vi hanno petenti che si fanno a reclamare simili pensioni.

Io faccio osservare al signor ministro che noi non abbiamo mai, per quanto mi serve la memoria, raccomandato al signor ministro una petizione colla quale si chiedesse una pensione od un aumento di pensione di qualche importanza, per ciò appunto che nessuna di queste petizioni fu mai presentata al Parlamento.

Le poche petizioni che noi abbiamo raccomandate al signor ministro concernevano pensioni le quali avevano base nella legge, importavano tenuissime somme e riferivansi a fatti speciali, come è il caso presente. Qui si tratta di un povero vecchio di 84 anni, se non m'inganno, inabile al lavoro, il quale aveva quell'unico figlio che morì sul campo di battaglia in seguito all'aver combattuto per la causa della indipendenza nazionale; epperciò quest'uomo si trova affatto abbandonato in un paese in cui non esistono ospizi per ricoverare coloro che si trovano in simili condizioni.

Ma le pensioni di cui, secondo me, a ragione muove lagnanza la Camera sono quelle accordate ad impiegati che si mettono a riposo all'età di 40, di 45 o di 50 anni, abili ancora al lavoro, e per le quali si iscrivono nel bilancio somme di 3, 4 o 5 mila lire all'anno. Queste sono le pensioni di cui si lamenta con ragione il paese.

Si faccia il signor ministro a scorrere qualche volta la *Gazzetta Piemontese*, e vedrà, come vedo io con dolore, spesso registrate fra i pensionati persone nate nel 1814, col grado di tenente, di capitano o di maggiore...

Voci. C'è la legge!

VALERIO. Questo è quanto fa rammarico, tanto più che queste pensioni rimarranno iscritte per molti anni, poichè un uomo che è nato nel 1814 deve contare ancora molti anni di vita.

So già che il signor ministro risponderà: questa legge l'avete fatta voi. Ma io risponderò che questa legge l'ha presentata il Ministero e l'ha votata la maggioranza che lo sostiene, e contro questa legge, e specialmente contro gli articoli che facilitavano troppo le pensioni ai gradi superiori, noi, deputati dell'Opposizione, abbiamo energicamente protestato e combattuto.

E, poichè ho la parola, io ricorderò al signor ministro una promessa che ha fatta recentemente (rispondendo a me che presi atto della sua promessa), con cui, riconoscendo come questa legge fosse troppo corriva ad ammettere le pensioni di giovani militari nei gradi superiori, dichiarò che ne avrebbe presentata quanto prima la riforma. Adempia il signor ministro alla sua promessa, e farà cosa utile al paese e allo stesso esercito.

È veramente doloroso vedere giovani ufficiali ritirarsi dal servizio e consumare un danaro che non hanno abbastanza guadagnato!

Ecco quel che vuole il paese.

Il signor ministro, che ha una maggioranza così grande nella Camera, su cui può contare, presenti una riforma della legge sulle pensioni, e può essere certo che avrà l'appoggio, non solo della solita maggioranza, ma anche di questa parte della Camera, e torrà così un male grandemente da tutti lamentato.

LANZA. Io credo che molte delle cose dette dall'onorevole preopinante siano vere, ma però esse non hanno relazione colla questione attuale. Questa sta nel decidere se il petente abbia o no diritto alla pensione a termini di legge, e questo non fu dal preopinante provato.

VALERIO. Domando la parola.

LANZA. Le osservazioni generiche che egli faceva sulla legge delle pensioni ai militari sono appoggiate più o meno dall'intera Camera, e diffatti furono già ripetutamente prodotte dalla Commissione del bilancio, tanto in questo come nello scorso anno, il che prova che la maggioranza, tanto dell'anno scorso che di quest'anno, non vedono guari di buon occhio quelle disposizioni della legge sulle pensioni, le quali facilitano di troppo il diritto alle pensioni medesime. Io credo poi che l'imputazione fatta dall'onorevole deputato Valerio alla maggioranza ed al Ministero possano indurre ad un equivoco, giacchè quella legge non fu nè presentata dall'amministrazione attuale, nè votata da questa stessa Camera.

Io mi sovvengo di aver preso parte alla discussione di quella legge nel 1850, e, se non erro, di avere combattuto queste disposizioni, perchè contrarie all'interesse stesso dell'esercito e nocive soprattutto alle nostre finanze, ed il fatto lo ha pur troppo dimostrato! Perchè, che cosa ne avvenne? Che generalmente quelli che intraprendono la carriera militare sotto l'influenza della legge attuale delle pensioni, entrando nella carriera, aspirano già al giorno che ne possano uscire, appena abbiano compiuto il tempo richiesto per acquistare il titolo alla pensione.

Io ritengo adunque che questo torni non poco a svantaggio dell'esercito, perchè lo priva di persone che hanno acquistata la debita istruzione, disciplina ed esperienza, mentre potrebbero essere di grande utilità all'esercito stesso per le doti che hanno acquistato, e nello stesso tempo aggrava enormemente il bilancio dello Stato.

E diffatti, se ci facciamo a percorrere i bilanci dal 1850 in poi, noi vediamo che la somma delle pensioni precisamente accordate ai militari che si ritirano come aventi diritto ad essere collocati a riposo, è incompatibile colle nostre facoltà, poichè aumentano ogni anno di 500, 600 o 700 mila lire; cosicchè dal 1848, anno in cui le pensioni salivano a 4 milioni, noi le abbiamo vedute ascendere a 6 nel 1850, e da quell'anno in poi oltre ai 10 milioni!

Per la qual cosa ben vede la Camera che uno Stato come

il nostro, col bilancio attivo che possiede, è impossibile che possa sostenere questa progressività di spese sopra una sola categoria, la quale, mantenuta in queste proporzioni, non tarderà ad assorbire una parte esorbitante delle sue entrate ed a sovvertire ogni principio di economia. Io convengo dunque col deputato Valerio che si debbà provvedere alla riforma di questa legge in modo da metterla in relazione coll'interesse stesso dell'esercito e coi proventi del nostro erario.

Ma, ritornando alla questione, io credo che ben fece il Ministero a rifiutare questa pensione, se questa non è devoluta a termini di legge, e, se lo fosse, qualunque sia la disposizione, anche nociva alle finanze, va rispettata la legge, siamo d'accordo; ma, in caso contrario, ancorchè si dovesse interpretare con rigore la legge, io ritengo che, dovendo avere anzitutto davanti agli occhi la condizione estremamente grave delle nostre finanze, dobbiamo assolutamente comprimere un poco gl'impulsi del cuore e votare nell'interesse dello Stato, cioè a tenore della legge, anche interpretata rigorosamente.

VALERIO. L'onorevole deputato Lanza mi ha fatte due rimostranze. Egli ha detto anzitutto: l'onorevole Valerio doveva provare questo e quest'altro, e non l'ha fatto. Ma egli non sa quello che io volessi provare, mentre tutto ciò che mi premeva di provare credo di averlo provato. Notisi ancora che, ad onta delle sue rimostranze, lo stesso deputato Lanza ha finito per darmi ragione coll'unire la sua alla mia voce per domandare la riforma della legge sulle pensioni militari.

Io non voleva dimostrare legale od illegale la petizione, ma unicamente, prendendo la parola sulla petizione su cui aveva riferito l'onorevole relatore, io intendeva di mostrare come la Camera avesse ragione quando lamentava le troppe pensioni, e che infondato fosse l'appunto fattole dal signor ministro di essere troppo corriva nell'appoggiare petizioni colle quali si reclamavano pensioni per vecchi militari.

La seconda rimostranza verte su ciò che io soggiunsi in ordine alla maggioranza.

Quello che dianzi ho detto lo mantengo, perchè, gettando gli occhi sull'attuale maggioranza, scorgo che è a un dipresso quella stessa che votò l'accennato progetto di legge.

LANZA. Meno 72 deputati.

VALERIO. Questi 72 deputati non appartengono tutti alla maggioranza, ma bensì anche ad altre parti della Camera, e fra essi mancano parecchi miei amici politici, che desidererei molto di veder presenti.

LANZA. Oh! lo credo benissimo. (*Ilarità*)

VALERIO. Sta in fatto che quegli stessi membri che ora seggono sui banchi della maggioranza hanno votato quella legge.

LANZA. No, no!

VALERIO. Quasi tutti l'hanno votata. Prego poi l'onorevole deputato Lanza, il quale non sopporta così pazientemente le interruzioni altrui, a non voler interrompere.

Io sono persuaso che la maggioranza, convinta del danno che produce l'accennata legge sulle pensioni, vorrà, accondiscendendo al desiderio più volte esternato dal Ministero, riformarla.

L'onorevole Lanza soggiunse poi che egli ha combattuto quel progetto di legge.

L'onorevole Lanza non è la maggioranza, io replico; ed io del deputato Lanza non ho parlato nè intendeva parlare.

Porrò fine al mio dire ripetendo la già fatta osservazione che, cioè, il vedere tratto tratto registrato nella gazzetta ufficiale lunghe liste di uffiziali pensionati coi gradi di tenente, di capitano, di maggiore, nati soltanto nel 1810, nel 1811, nel 1812, nel 1814, nel 1815, è tal cosa che fa scandalo e che non può vedersi senza dolore. Ora è altamente necessario che questo scandalo più non si rinnovi. (Bene! *a sinistra*)

CROSA, *relatore*. Io credo che nella materia di cui si tratta non vi sia dissenso nè tra gli oratori che hanno parlato nè tra il Ministero nè tra la Commissione.

Non v'è dissenso tra gli oratori che hanno parlato, giacchè tutti sono d'accordo che si deve strettamente stare al disposto della legge del 1850. Non vi ha dissenso tra la Commissione ed il signor ministro, giacchè, se la mia memoria non falla, il signor ministro avrebbe detto non aver difficoltà di accettare l'invio di questa petizione sempre quando il Ministero sia libero nella sua azione per l'applicazione della legge, riservandosi egli di rispondere in una prossima tornata, ove occorra. Io non ho potuto conferire colla Commissione; ma credo d'interpretare le di lei intenzioni aderendo alla proposta del signor ministro delle finanze.

CAVOUR, *presidente del Consiglio e ministro delle finanze*. Quando presi testè la prima volta la parola, io non mi ricordava bene i termini della questione; ma la lettura dei due articoli della legge or ora fatta dall'onorevole relatore, me li hanno fatto tornare in mente; quindi mi trovo presentemente in condizione di dare alla Camera tutte le spiegazioni che essa può desiderare. Queste spiegazioni però in parte gliele ho già esposte.

Nella legge vi è un articolo, che è il trentadue, a quanto credo, col quale si conferisce ai padri, alle vedove ed agli orfani dei soldati morti in guerra un diritto alla pensione; ma quell'articolo non riguarda che i casi futuri, poichè quando non vi siano disposizioni speciali, una legge non ha mai effetto retroattivo. Vi è poi un articolo transitorio, il quale, ampliando, se si vuole, l'articolo 32, accorda eguale diritto alle vedove ed ai figli dei soldati morti nell'ultima guerra, e dà così alla legge un effetto retroattivo; però quest'articolo non parla dei genitori. Dunque, per le guerre future i genitori avranno diritto ad una pensione, ma non l'hanno legalmente per le guerre passate.

Egli è con dolore che ho preso questa deliberazione; ma io teneva per fermo che il prescritto letterale della legge, cui non mi è dato variare, non conferiva al povero genitore alcun diritto alla pensione, e che quindi era dover mio di negargliela. Laonde, quand'anche mi fosse rimandata la petizione, non potrei dare spiegazioni maggiori, o prendere diversa deliberazione, salvo che mi si facesse riconoscere che è occorso uno sbaglio.

PRESIDENTE. Pongo ai voti le conclusioni della Commissione....

Voci. L'ordine del giorno! l'ordine del giorno! Il ministro si è già spiegato.

PRESIDENTE. Chi intende adunque adottare l'ordine del giorno su questa petizione, voglia sorgere.

(È adottato.)

CROSA, *relatore*. Petizione 5316. Con questa petizione molti del comune di Cornegliano espongono come il tracciato della ferrovia di Voltri fosse operato in modo che immenso danno ne derivasse a quella numerosa parte di popolazione che in quel paese si dedica alla pesca; che abbiano fatto ricorso al Ministero de' lavori pubblici onde facesse ragione ai loro richiami e che questo abbia nominato una Commissione onde esaminasse la pratica e riferisse; che la Commissione nominata, dopo accurata disamina, abbia fatto un progetto di modi-

ficazione che fu presentato al comune predetto e che questi abbia creduto di rigettarlo.

Espongono successivamente varie osservazioni tendenti a dimostrare come sarebbe più conveniente operare questo tracciato in altra località che non impedisse nè la pesca nelle sue moltiplici operazioni, nè l'erezione di cantieri, accennando anche di passaggio varie migliorie che ridonderebbero a favore della via provinciale e della ferrata stessa.

5344. Colla petizione poi 5344 alcuni privati dello stesso comune si propongono di dimostrare insussistenti le ragioni esposte nella petizione sopra tenorizzata ed accuserebbero persino un individuo che avrebbe cercato con mezzi illeciti di suscitar quella popolazione contro il progetto della Commissione nominata dal Governo del Re.

La Commissione, a nome di cui ho l'onore di riferire, sulla considerazione che dalle assunte informazioni non consta che la Commissione governativa abbia per anco compiuto il suo mandato, e d'altronde trattandosi di due petizioni tra di loro affatto opposte e concludenti in senso diverso e sopra opere in corso, la cui modificazione, ritenuto il disposto dell'articolo 2 del capitolato annesso alla legge di concessione della ferrovia di Voltri 29 gennaio 1853, spetterebbe al Ministero dei lavori pubblici, sentita la Commissione dal Governo nominata, vi propone il rinvio di ambe le petizioni al precitato Ministero dei lavori pubblici, acciocchè, comunicatele alla Commissione predetta, facciasi di esse quel giusto caso che a termini di arte e giustizia si crederà.

(La Camera approva.)

PEZZANI, *relatore*. Petizione 5246. Sgorbini Giovanni Battista, già soldato nelle armate francesi, narra che, dopo essere stato ferito alla battaglia di Essling e di Wagram, venne giubilato con pensione; che dopo il 1814 gli venne ridotta ad annue lire diciotto, che non percevette mai. Narra inoltre di avere rimesso ad un Cesare Crorza, già commissario di polizia alla Spezia, il suo congedo di riforma, e un mandato di lire trecento per paga e massa; che, avendo ricorso fino dal febbraio 1853 alla Camera, questa ordinava che la sua petizione fosse trasmessa al signor ministro della guerra acciò provvedesse. Lagnasi in oggi che il ministro non abbia ancor provveduto, mentre poteva richiedere d'ufficio all'ex-commissario Crorza la consegna dei ricapiti propri del petente.

La Commissione ha dovuto riflettere che, se la domanda dello Sgorbini pel conseguimento della sua pensione non può essere appoggiata agli opportuni ricapiti giustificativi, per trovarsi i medesimi nelle mani dell'ex-commissario Crorza, deve essere cura del petente l'adoperare che cotesti recapiti sortano dalle mani del detentore dianzi nominato, non sapendosi con quali mezzi coattivi possa ciò operare il ministro.

Per questa considerazione la Commissione m'incarica di proporvi su questa nuova petizione dello Sgorbini l'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

5300. Francisca Giovanni Maria, da Romano, provincia di Ivrea, già caporale zappatore nelle armate francesi, venne decorato, il 22 luglio 1813, della croce della legion d'onore, colla pensione annua di lire duecento cinquanta, che gli venne pagata fino al 21 maggio 1814. All'oggetto di vedersi continuato questo annuo assegnamento presentava alcuni titoli giustificativi a questo Ministero della guerra, il quale assumeva informazioni analoghe, senza poi emanare verun provvedimento.

Il petente chiede quindi di conoscere cosa sia per provvedere il Ministero in proposito della continuazione della pensione in discorso, e che si faccia luogo intanto a un sussidio in di lui favore, trovandosi egli storpio della mano destra e nella grave età di anni 73.

La Commissione, in ordine alla prima domanda, ha considerato che, se il ministro della guerra ha preso in esame la pratica e i titoli alla medesima annessi, ha con ciò incontrato l'obbligo di far conoscere i dati provvedimenti, siano essi favorevoli o contrari al petente.

Ha considerato, sulla seconda domanda, che non è officio della Camera quello di sollecitare sussidi in favore di persone bisognevoli. E dietro queste considerazioni vi propone che, in riguardo alla prima domanda, la petizione sia trasmessa al signor ministro della guerra, e che si passi all'ordine del giorno in riguardo alla seconda.

(La Camera approva.)

5308. Certo Charles, capo-guardia forestale a Beaufort (Alta Savoia), narra che, terminato il suo corso di studi nell'istituto forestale, accettava la qualità di capo-guardia, lusingato dall'attuale ministro di finanze, che, dietro una nuova legge sui boschi e selve, si sarebbe per gli allievi dell'istituto aperta una miglior carriera; che intanto questa legge non si presenta mai, epperò ricorre alla Camera perchè ne solleciti la presentazione, non tanto pel vantaggio degli allievi dell'istituto forestale, quanto anche per quello generale dello Stato.

La Commissione, desiderando quanto il petente la sollecita riorganizzazione dell'amministrazione forestale, non ha però riscontrato nella petizione rilievi che valgano a rendere più facile, più celere o più accurata l'organizzazione di cui si tratta; epperò mi ha incaricato di proporvi l'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

BORELLA, *relatore*. Colla petizione 5304 alcuni militi della guardia nazionale di Saluzzo lamentano che nei corpi di guardia si siano introdotti dei giuochi e dei passatempi costosi; che, allettati da questo abuso, i campagnuoli corrono molto volentieri a fare la guardia in città, e nel tempo della loro assenza i furti di campagna succedono molto facilmente.

Propongono quindi alla Camera che le piaccia deliberare che sia stabilito un battaglione di campagna nel mandamento di Saluzzo, come è già avvenuto nella provincia di Cuneo.

La vostra Commissione, considerando che gli inconvenienti e i disordini lamentati dai petenti come esistenti nei corpi di guardia della milizia nazionale di Saluzzo, ove realmente abbiano esistito, non dipendono da difetto di regolamenti, essendovene anzi e generali e speciali affissi nei corpi di guardia, i quali vietano giuochi ed altri passatempi o immorali o costosi, e tanto meno dipendono dall'istituzione medesima della guardia nazionale; considerando che i petenti non hanno che a rivolgersi alle autorità locali per far cessare quegli abusi che essi lamentano, ove esistano realmente abusi; considerando che la formazione d'un battaglione di campagna, secondo gli articoli 31 e 32 della legge 4 marzo, dovrebbe essere riconosciuta necessaria dal Consiglio di ricognizione del luogo; ritenuto che la petizione non contiene considerazioni di utilità pratica da meritare il deposito di essa negli archivi della Camera, vi propone l'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

Colla petizione 5312 due militi della guardia nazionale di Susa narrano alcuni inconvenienti succeduti per le sentenze dei Consigli di disciplina, e, perchè i gradi di detta milizia sono conferiti per elezione, propongono alla Camera le piac-

cia deliberare che le sentenze dei Consigli di disciplina siano appellabili alle giudicature dei rispettivi mandamenti; secondariamente che i gradi della guardia nazionale siano conferiti per esami di concorso fra gli iscritti nel ruolo del servizio ordinario.

La vostra Commissione, considerando che le due proposte fatte dai petenti muterebbero sostanzialmente la disciplina e il modo d'elezione adottato nella legge attuale sulla guardia nazionale; considerando che i petenti accennano a vaghi inconvenienti succeduti nelle elezioni dei graduati, ai quali si può rimediare con la piena libertà lasciata dalla legge attuale di eleggere, cioè, chi si vuole, e quindi anche quelli che godono e meritano la maggior confidenza; considerando che la petizione non è accompagnata da considerazioni degne di merito da poter occupare l'attenzione della Camera, vi propone l'ordine del giorno sulla petizione n° 5312.

(La Camera approva.)

Colla petizione 5301 certo Albasio Giovanni narra che, per l'imperizia di una che egli chiama pseudolevatrice, soffrì la perdita di sua moglie, e, rappresentando gl'inconvenienti che ne derivano dal tollerare l'esercizio abusivo dell'arte ostetrica, propone alla Camera che siano messe in esecuzione misure che tutelino un po' più la salute pubblica.

La vostra Commissione, partecipando al vivo dolore provato dal petente per la perdita di sua moglie, non avendo però il mandato di entrare in una discussione patologica onde verificare la fattispecie; considerando che vi sono regolamenti di salute pubblica, e in ispecie il regio manifesto 1836, che vietano l'abusivo esercizio dell'arte ostetrica; considerando che tutti i tribunali ordinari sono incombenzati di ricevere e giudicare tutte le querele sporte contro l'abusivo esercizio d'ogni parte dell'arte medica; non risultando che il petente vi abbia già ricorso ed abbia già esaurito tutti i mezzi legali che sono di comune facoltà per reprimere gl'inconvenienti di cui si lagna, vi propone l'ordine del giorno sulla petizione 5301.

(La Camera approva.)

POLTO, *relatore*. Petizione 5319. Con tale numero è designata la petizione sottoscritta Don Salvatore Flores, il quale, scorgendo come la vendita dei beni demaniali in Sardegna proceda lentamente anzichè no, con danno dei beni demaniali stessi, con iscapito dei pastori che hanno cussorgia e degl'industriosi che si accingerebbero a coltivarli, propone che, ad accelerare il benefizio della legge che autorizza l'alienazione di quei beni, sia nominata una Commissione in Cagliari ed un'altra in Sassari, facendo istanza alla Camera perchè le piaccia per tal uopo fare eccitamento al ministro delle finanze.

Sebbene la petizione accenni soltanto a sommarissimi inconvenienti che dallo stato attuale di cose si pretendono derivati; tuttavia, non fosse che accertandoli si avrebbe lume a sminuirli o cessarli, e pur sempre ne vantaggierebbe il pubblico bene, la Commissione vi propone il rinvio di questa petizione al signor ministro delle finanze per quelle deliberazioni che vedrà del caso.

(La Camera approva.)

Col numero 5318 è indicata la petizione sporta alla Camera da ben più di venti cittadini di Collonge e Archamps, onde ottenere che i rispettivi comuni vengano aggregati al mandamento di Saint-Julien.

Rappresentano come già per regie patenti del 16 ottobre 1816 essi fossero attaccati a quel mandamento, e che non sia stato che pel niun conto tenuto della topografia e prossimità dei luoghi che nel 1818 ne venissero divelti a far parte di quello di Annemasse. Lamentano gli inconvenienti delle distanze che rispettivamente li separano dall'attuale capoluogo, dovendo essi misurare 15 chilometri per arrivarvi, quando appena tre li congiungerebbero con Saint-Julien, dove frequenti ed importanti si fanno le loro transazioni e, per la sede che vi ha del tribunale di prima cognizione, gioirebbero di una più grande facilità nell'esporre i loro diritti giuridici.

La Commissione che, senza giudicare nel merito, non disconosce le ragioni dei petenti, ritenuto che queste stesse saranno al giusto loro valore estimate quando dal Governo si procederà ad una nuova circoscrizione provinciale e mandamentale; considerando che consimili petizioni, da altri comuni già inoltrate alla Camera, per decisione della medesima sono state inviate ai di lei archivi ed al ministro dell'interno per quelle nozioni di fatto e pubblica utilità che possano nel tempo recarvi, vi propone per la presente la stessa deliberazione.

(La Camera approva.)

Il numero 5074 contraddistingue la petizione dell'aiutante di piazza Antonio Maria Sechi, da Sassari, il quale espone:

1° Che fin dall'anno 1819 egli prestò importanti servizi allo Stato nella qualità di faciente funzione di commissario di polizia, col fermo non solo dei più avventati malandrini, ma col frequente esporsi della vita coi medesimi, cosicchè il Governo ebbe ad esibirgli compensi e gratificazioni, che però nè seppe mai nè volle verunamente gradire, tranne la qualità effettiva che gli venne poi conferita nel 1823 di aiutante di piazza nella città stessa di Sassari;

2° Che in questo periodo di tempo fu reso segno all'odio di antichi suoi nemici, i quali riuscirono a far istruire contro di lui un processo, d'onde non ne uscì che colla condanna a tre anni di carcere, emanata da un Consiglio misto di guerra, unitamente alla perdita dell'impiego;

3° Che una volta subita la condanna, e quando meglio si credeva restituito a libertà, dalla torre dell'Aquila in Cagliari sia stato invece economicamente tradotto al forte di Gavi, dove rimase prigione fino al 4 agosto 1831, giorno in cui emanava un regio decreto di Re Carlo Alberto, il quale, non solo lo restituiva all'onore dell'uniforme, ma gli conferiva nuovamente l'attività del servizio, e in piazza maggiormente vantaggiosa, quale si era quella di Genova;

4° Che in Genova fu, per malevolenza del direttore generale di polizia, posto in sospetto all'occhio dell'in allora governatore, il quale confinavalo a Spezia, d'onde poi venne traslocato a Nizza;

5° Che in questa città s'incontrò novellamente in due personaggi di elevato grado militare, che di conserva tolsero a perseguirlo e non soggettarlo per poco a novello processo di attentato al pudore, intanto che a Genova, nel suo antico alloggio, a pretesto di tacitare i suoi creditori, si mettevano a pubblica vendita i propri mobili del valore di lire 7000;

6° Infine che, mentre si compievano questi atti, fu egli novellamente arrestato, tradotto in Villafranca, quindi in Cagliari alla torre dell'Aquila, e finalmente alla torre di Carloforte, dove ancora *economicamente* languì fino al 1848, anno in cui per volere della Camera cessarono le condizioni dei detenuti economici.

Non contento però che gli venisse la libertà da quest'atto politico della Camera, che richiamava su tale classe di detenuti l'applicazione del diritto comune, il petente, desioso di purificarsi dalla macchia di delinquente contro le leggi dello Stato e ritornare sulla via dell'onore e del diritto che la sua

posizione d'impiegato militare gli assegnava, ricorse al signor ministro della guerra perchè volesse decretare una formale inchiesta su tutti i fatti che diedero base in di lui odio alle estralegali provvisioni come sovra.

Ma il Ministero, per mezzo del comandante militare di Torino, gli faceva significare che « non poteva aderire all'implorata inchiesta, che ora non avrebbe scopo; poichè, sebbene il Ministero sia ben lungi dall'approvare qualunque siasi provvedimento in via economica, non può nè vuole rendersi solidario di quanto si è operato sotto il Governo assoluto. Imperciocchè osserva il Ministero che, senza difendere gli atti del cessato Governo assoluto, il quale talvolta per gravi considerazioni sostituiva punizioni economiche al giudizio legale, ad esso basta di avere il Governo costituzionale fattolo restituire alla libertà tosto che ne venne informato. »

La vostra Commissione, considerando che non è alla Camera il valutare giuridicamente le ragioni che il petente pretesse a sua difesa, il tutto, nella più favorevole deliberazione, essendo di rinviare la petizione al Ministero; ritenuto però che realmente il passato Governo sostituiva talvolta misure economiche a quelle che legalmente avrebbe potuto promuovere, e tanto più quando per gravi e possenti motivi sarebbe stato in temenza che una giuridica condanna avrebbe fatalmente colpito alcun membro dei corpi rispettabili e viventi di onore, quali sarebbero i militari; che realmente l'attuale Ministero non si potrebbe chiamare garante di atti che altri che lo precedettero abbiano compiuto; che il petente sia stato privo fin dal 1837 del suo grado di attività; che perciò il medesimo, non più rivestito in oggi di tale carattere, non già al ministro di guerra dovrebbe volgersi ad esperire le proprie ragioni, ma ai tribunali ordinari; che l'atto politico della Camera del 1848 l'ha bensì tolto ad una pena estragiuridica, ma non l'ha liberato dalle imputazioni appostegli, e tanto meno purgato dalle medesime; che pure attualmente il Ministero ritiene essere di tale natura i documenti che possiede d'uffizio, che assolutamente lo distolgono dall'annuire alla instata formale inchiesta, vi propone di passare sopra questa petizione all'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

PRESIDENTE. La Camera non è più in numero. Domani non si potrà tenere seduta, perchè non abbiamo materia in pronto. Avverto però i signori deputati che gli uffizi sono convocati ad un'ora. Probabilissimamente lunedì vi sarà seduta; in ogni caso i signori deputati saranno convocati a domicilio.

La seduta è levata alle ore 3 3/4.